Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 120 del 26 maggio 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 53

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Traduzione non ufficiale in lingua italiana dei testi autentici francese ed inglese della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Traduzione non ufficiale in lingua italiana dei testi autentici francese ed inglese della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.

Nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 19 settembre 1967 è pubblicato, in allegato alla legge di autorizzazione alla ratifica n. 804 del 9 agosto 1967 il testo autentico in lingua francese della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 e della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.

Poichè sono pervenute al Ministero degli affari esteri segnalazioni circa la sussistenza di «taluni errori che rendono difficile l'interpretazione della normativa contenuta nelle predette convenzioni», è stato altresì pubblicato, nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1987, il testo autentico in lingua inglese delle medesime convenzioni.

Dato che non venne pubblicata, in allegato alla legge di autorizzazione alla ratifica, la traduzione non ufficiale in lingua italiana delle convenzioni sopracitate, viene riprodotta qui di seguito tale traduzione, e ciò al fine di facilitare ulteriormente l'interpretazione delle disposizioni convenzionali.

CONVENZIONE SULLE RELAZIONI DIPLOMATICHE
(Vienna, 18 aprile 1961)

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

Gli Stati Parti alla presente convenzione,

Rammentando che, sin dai tempi più lontani, i popoli di tutti i paesi riconoscono lo *status* degli Agenti diplomatici;

Consapevoli delle finalità e dei principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché lo sviluppo di amichevoli relazioni tra le nazioni;

Persuasi che una Convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi ed immunità diplomatiche contribuirebbe a favorire le relazioni amichevoli tra paesi, a prescindere dalla diversità dei loro regimi costituzionali e sociali,

Convinti che il fine di detti privilegi ed immunità non sia tanto di favorire gli individui, ma di assicurare un fattivo espletamento delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentanti degli Stati,

Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario devono continuare a disciplinare le questioni che non siano state espressamente disciplinate dalle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini della presente Convenzione, i termini seguenti si intendono come precisati qui di seguito:

a) con il termine «capo missione» si intende la persona accreditata dallo Stato accreditante di agire in detta qualità;
b) con il termine «membri della missione» si intendono il capo missione ed i membri del personale della missione;
c) con il termine «membri del personale della missione» si intendono i membri del personale diplomatico, il personale amministrativo e tecnico ed il personale di servizio della missione;
d) con il termine «membri del personale diplomatico» si intendono i membri del personale della missione, aventi la qualità di diplomatici;
e) con il termine «agente diplomatico» s'intende il capo missione o un membro del personale diplomatico della missione;
f) con il termine «membri del personale amministrativo e tecnico» s'intendono i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della missione;
g) con il termine «membri del personale di servizio» s'intendono i membri del personale della missione impiegati al servizio domestico della missione;
h) con il termine «domestico privato» s'intendono le persone impiegate al servizio domestico di un membro della missione che non siano impiegate dallo Stato accreditante;
i) con il termine «locali della missione» s'intendono gli edifici o le parti di edifici e di terreno limitrofo i quali sono utilizzati ai fini della missione, ivi compresa la residenza del capo missione.

Articolo 2.

L'instaurazione di relazioni diplomatiche tra gli Stati, e l'invio di missioni diplomatiche permanenti avvengono attraverso consenso reciproco

Articolo 3.

1. Le funzioni di una missione diplomatica consistono, in particolare, nel:

a) rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
b) proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei suoi cittadini, nel registro delle norme del diritto internazionale;
c) negoziare con il Governo dello Stato accredatario;
d) informarsi con ogni mezzo lecito delle condizioni e dell'elevazione dei fatti nello Stato accreditatario e fare rapporto in merito al Governo dello Stato;
e) promuovere rapporti amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

2. Nessuna disposizione delle presente Convenzione può essere interpretata nel senso di vietare l'esercizio delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

Articolo 4.

1. Lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare come capo missione presso lo Stato accreditatario abbia ricevuto il gradimento di detto Stato.

2. Lo Stato accreditatario non è tenuto a far conoscere allo Stato accreditatario le ragioni di un diniego di gradimento.

Articolo 5.

1. Lo Stato accreditante, dopo averne debitamente notificato gli Stati accreditati interessati, può accreditare un capomissione o assegnare un membro del personale diplomatico, a seconda dei casi, presso vari Stati, a meno che uno degli Stati accreditatari non vi si opponga espressamente.

2. Se lo Stato accreditante accredita un capomissione presso uno o più Stati, esso può insediare una missione diplomatica guidata da un incaricato d'affari «ad interim» in ciascuno degli Stati ove il capo missione non abbia la sua residenza permanente.

3. Un capomissione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso ogni organizzazione internanzionale.

Articolo 6.

Più Stati possono accreditare la medesima persona con le prerogative di capo missione presso un altro Stato, a meno che lo Stato accreditatario non vi si opponga.

Articolo 7.

Fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina a sua scelta i membri del personale della missione. Per quanto riguarda gli addetti militari, navali, o aeronautici, lo Stato accreditatario può esigere che i loro nomi gli siano presentati in anticipo per approvazione.

Articolo 8.

1. I membri del personale diplomatico della missione avranno, in linea di massima, la nazionalità dello Stato accreditante.

2. I membri del personale diplomatico della missione possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditatario, solo con il consenso di detto Stato, il quale può in ogni tempo ritirarlo.

3. Lo Stato accreditatario può riservarsi analogo diritto per quanto riguarda i cittadini di uno Stato terzo che non siano anche cittadini dello Stato accreditante.

Articolo 9.

1. Lo Stato accreditatario può, in ogni tempo e senza dover motivare la sua decisione, informare lo Stato accreditante che il Capo o ogni altro membro del personale diplomatico della missione è «persona non grata», ovvero che un qualunque altro membro della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante, a seconda dei casi, richiamerà allora la persona in questione, o porrà fine alle sue funzioni nell'ambito della missione. Una persona puo essere dichiarata «non grata» o non accettabile prima di giungere sul territorio dello Stato accreditatario.

2. Se lo Stato accreditante rifiuta di eseguire, o non esegue in limiti di tempo ragionevoli, gli obblighi che gli spettano ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato accreditatario può rifiutare di riconoscere alle persone in questione la qualità di membro della missione.

Articolo 10.

1. Vengono notificati al Ministero degli affari esteri dello Stato accreditatario o ad ogni altro Ministero di cui sia stato convenuto:

a) la nomina dei membri della missione, il loro arrivo e la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nell'ambito della missione;

b) l'arrivo e la pertenza definitiva di un familiare di un membro della missione e, se del caso, il fatto che una persona divenga o cessi di far parte della famiglia di un membro della missione;

c) l'arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizi delle persone di cui al capoverso *a)*, di cui sopra, e se del caso, il fatto che abbandonino il servizio di dette persone;

d) l'assunzione ed il congedo di persone residenti nello Stato accreditatario in quanto membri della missione o domestici privati aventi diritto a privilegi ed immunità.

2. Ogni qualvolta ciò sia possibile, l'arrivo e la partenza definitive devono altresì essere oggetto di una notifica preliminare.

Articolo 11.

1. In mancanza di accordo esplicito per quanto riguarda l'organico della missione, lo Stato accreditatario può esigere che detto organico sia mantenuto nei limiti di quanto viene considerato ragionevole e normale, in base alle circostanze ed alle condizioni vigenti in detto Stato ed alle esigenze della missione in questione.

2. Lo Stato accreditatario può altresì, nei medesimi limiti, e senza discriminazioni, rifiutare di ammettere funzionari appartenenti ad una determinata categoria.

Articolo 12.

Lo Stato accreditante non deve, senza avere preliminarmente ottenuto l'espresso consenso dello Stato accreditatario, installare uffici facenti parte della missione in località diverse da quelle in cui la missione stessa è insediata.

Articolo 13.

1. Si ritiene che il capo missione abbia assunto le proprie funzioni nello Stato accreditatario nel momento in cui presenta le sue lettere credenziali, o dal momento in cui notifica il proprio arrivo ed una copia illustrata delle sue lettere credenziali viene presentata al Ministero degli affari esteri dello Stato accreditatario, o ad ogni altro Ministero di cui sia stato convenuto, secondo la prassi in vigore nello Stato accreditatario, che deve essere applicata in maniera uniforme.

2. L'ordine di presentazione delle lettere credenziali o di una copia illustrata di dette lettere è determinata dalla data e dall'ora di arrivo del capo missione.

Articolo 14.

1. I capi missione sono divisi in tre classi e cioè:

a) quella degli ambasciatori o nunzi accreditati presso i capi di Stato o altri capi missione di rango equivalente;

b) quella degli inviati, ministri o internunzi accreditati presso i capi di Stato;

c) quella degli incaricati d'affari accreditati presso i Ministri degli affari esteri.

2. Salvo per quanto concerne la precedenza e l'etichetta, nessuna differenza viene effettuata tra i capi missione per via della loro classe.

Articolo 15.

Gli Stati decidono di comune accordo della classe cui devono appartenere i loro capi missione.

Articolo 16.

1. I capi missione assumono il loro rango in ciascuna classe a seconda della data e dell'ora in cui hanno preso funzione, in conformità con l'art. 13.

2. Le modifiche apportate alle lettere credenziali di un capo missione che non implichino mutamenti di classe, non pregiudicano il suo rango di precedenza.

3. Il presente articolo non pregiudica gli usi che sono o sarebbero accettati dallo Stato accreditatario per quanto concerne la precedenza del rappresentante della Santa sede.

Articolo 17.

L'ordine di precedenza dei membri del personale diplomatico della missione è notificato dal capo missione al Ministero degli affari esteri o ad ogni altro Ministero concordato.

Articolo 18.

In ogni Stato, la procedura da seguire per l'accoglienza dei capi missione deve essere uniforme nei confronti di ogni classe.

Articolo 19.

1. Se l'incarico di capomissione è vacante, o se il capo missione è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni, un incaricato d'affari «ad interim» agisce a titolo provvisorio in quanto capo missione. Il nome dell'incaricato d'affari «ad interim» sarà notificato sia dal capo missione, sia, qualora questi sia impossibilitato a farlo, dal Ministero degli affari esteri dello Stato accreditante, al Ministero degli affari esteri dello Stato accreditatario o ad ogni altro Ministero concordato.

2. Qualora nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello Stato accreditatario, un membro del personale amministrativo e tecnico può, con il consenso dello Stato accreditatario, essere incaricato dallo Stato accreditante degli affari amministrativi correnti della missione.

Articolo 20.

La missione ed il suo capo hanno diritto ad innalzare la bandiera e l'emblema dello Stato accreditante sui locali della missione, ivi compresa l'abitazione del capo missione, e sui mezzi di trasporto di quest'ultimo.

Articolo 21.

1. Lo Stato accreditatario deve, sia facilitare, nell'ambito della propria legislazione, l'acquisto sul suo territorio da parte dello Stato accreditante, dei locali necessari alla sua missione, sia aiutare lo Stato accreditante a procurarsi i locali in altra maniera.

2. Deve altresì, ove necessario, assistere le missioni nell'ottenere una adeguata sistemazione logistica per i loro membri.

Articolo 22.

1. I locali della missione sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato accreditatario di penetrarvi, tranne che con il consenso del capo missione.

2. Lo Stato accreditatario ha l'obbligo speciale di prendere ogni adeguata misura per impedire che i locali della missione vengano invasi o danneggiati, la pace della missione disturbata, o la sua dignità diminuita.

3. I locali della missione, il loro mobilio e gli altri oggetti che vi si trovano, nonchè i mezzi di trasporto della missione, non possono essere oggetto di nessuna perquisizione, confisca o provvedimento esecutivo.

Articolo 23.

1. Lo Stato accreditante ed il capo missione sono esenti da ogni imposta e tassa nazionale, regionale o comunale, relativa ai locali della missione di cui sono proprietari o affittuari, purchè non si tratti di imposte o di tasse percepite in rimunerazione di servizi particolari resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel presente articolo non si applica a dette imposte e tasse, qualora, in base alla legislazione dello Stato accreditatario, esse siano a carico della persona che tratta con lo Stato accreditante o con il capo missione.

Articolo 24.

Gli archivi ed i documenti della missione sono inviolabili in ogni tempo ed ovunque essi si trovino.

Articolo 25.

Lo Stato accreditatario concede ogni agevolazione per l'espletamento delle funzioni della missione.

Articolo 26.

Fatte salve le sue leggi ed i suoi regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolarmente per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato accreditatario assicura libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri della missione.

Articolo 27.

1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libertà di comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nel comunicare con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi compresi i corrieri diplomatici ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia, la missione può installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato accreditatario.

2. La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. Il termine «corrispondenza ufficiale» indica tutta la corrispondenza relativa alla missione ed alle sue funzioni.

3. La valigia diplomatica non deve essere né aperta né trattenuta.

4. I colli che costituiscono la valigia diplomatica devono recare dei contrassegni esterni visibili indicanti la loro natura e possono contenere solamente documenti diplomatici o oggetti ad uso ufficiale.

5. Il corriere diplomatico, il quale deve essere latore di un documento ufficiale che attesti la sua qualità e precisi il numero di colli che costituiscono la valigia diplomatica, è, nell'esercizio delle sue funzioni, protetto dallo Stato accreditatario. Esso fruisce della inviolabilità della sua persona e non puo essere assoggettato ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

6. Lo Stato accreditante, o la missione, può nominare dei corrieri diplomatici «ad hoc». In questo caso, saranno ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, fermo restando che le immunità ivi menzionate cesseranno di essere applicate non appena il corriere avra consegnato al destinatario la valigia diplomatica che gli è stata affidata.

7. La valigia diplomatica può essere affidata al comandante di un'aeronave commerciale che deve atterrare in un punto di entrata autorizzato. Il Comandante deve essere latore di un documento ufficiale indicante il numero di colli che costituiscono la valigia, ma non è considerato come corriere diplomatico. La missione può inviare uno dei suoi membri a prendere, possesso della valigia diplomatica, direttamente e liberamente, dalle mani del comandante dell'aeronave.

Articolo 28.

I diritti e gli oneri percepiti dalla missione per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa.

Articolo 29.

La persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto che gli è dovuto, ed adotta ogni adeguata misura per impedire ogni attentato alla sua persona, alla sua libertà ed alla sua dignità.

Articolo 30.

1. L'abilitazione privata dell'agente diplomatico beneficia della medesima inviolabilità e della medesima protezione dei locali della missione.

2. I suoi documenti, la sua corrispondenza, e, fatto salvo il paragrafo 3 dell'art. 31, i suoi beni, godono ugualmente dell'inviolabilità.

Articolo 31.

1. L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Egli gode anche dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa di quest'ultimo, a meno che non si tratti:

a) di un'azione reale concernente un immobile privato situato nel territorio dello Stato accreditatario, a meno che l'agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;

b) di un'azione concernente una successione, nella quale l'agente diplomatico figura come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario, a titolo privato e non a nome dello Stato accreditante;

c) di un'azione concernente una professione liberale oppure un'attività commerciale, quale essa sia, esercitata dall'agente diplomatico nello Stato accreditatario al di fuori delle sue funzioni ufficiali.

2. L'agente diplomatico non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.

3. Nessuna misura di carattere esecutivo può essere presa nei confronti dell'agente diplomatico, tranne nei casi previsti ai capoversi *a)*, *b)* e *c)* del paragrafo 1 del presente articolo, e purchè dette misure esecutive possano avvenire senza pregiudicare l'inviolabilità dell'agente o la sua abitazione.

4. L'immunità di un agente diplomatico dalla giurisdizione nello Stato accreditatario non esenta detto agente dalla giurisdizione dello Stato accreditante.

Articolo 32.

1. Lo Stato accreditante può rinunciare alla immunità di giurisdizione, nei confronti degli agenti diplomatici e delle persone che beneficiano dell'immunità in virtù dell'articolo 37.

2. La rinuncia deve sempre essere espressa.

3. Se un agente diplomatico o una persona che beneficia dell'immunità dalla giurisdizione in virtù dell'articolo 37 avvia una procedura, non ha piu diritto ad invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni nuovo contro-ricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale.

4. La rinuncia all'immunità dalla giurisdizione in relazione ad un'azione civile o amministrativa, non comporta la rinuncia all'immunità in relazione agli atti esecutivi della sentenza, per i quali occorre un apposito atto di rinunzia.

Articolo 33.

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'agente diplomatico, per quanto riguarda le prestazioni rese allo Stato accreditante, è esentato dalle norme di sicurezza sociale che possano essere in vigore nello Stato accreditatario.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche ai domestici privati che sono al servizio esclusivo dell'agente diplomatico, a condizione:

a) che essi non siano cittadini dello Stato accreditatario o che non vi abbiano la loro residenza permanente;

b) che siano assoggettati alle norme di sicurezza sociale eventualmente in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo.

3. L'agente diplomatico che abbia al proprio servizio delle persone a cui non si applica l'esenzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. deve rispettare gli obblighi che le norme di sicurezza sociale dello Stato accreditatario impongono al datore di lavoro.

4. L'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato accreditatario purchè sia ammessa da detto Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli accordi bilaterali o multilaterali relativi alla sicurezza sociale anteriormente conclusi, e non impediscono l'ulteriore conclusione di tali accordi.

Articolo 34.

L'agente diplomatico è esente da tutte le imposte e tasse, personali o reali, nazionali, regionali o comunali, ad eccezione.

a) delle imposte indirette normalmente incorporate nel costo delle merci o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili posseduti a titolo privato, situati nel territorio dello Stato accreditatario, a meno che non siano in possesso dell'agente diplomatico per conto dello Stato accreditante, ai fini della missione;

c) delle tasse di successione percepite dallo Stato accreditatario, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 39;

d) delle imposte e delle tasse sui redditi di natura privata aventi la loro fonte nello Stato accreditante e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati nelle imprese commerciali situate nello Stato accreditatario;

e) delle imposte e tasse percepite a rimunerazione di prestazioni specifiche rese;

f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, per quanto riguarda i beni immobili, subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 23.

Articolo 35.

Lo Stato accreditatario deve esentare gli agenti diplomatici da ogni prestazione personale, da ogni servizio d'interesse pubblico quale esso sia, e da oneri militari quali requisizioni, contributi ed alloggiamenti militari.

Articolo 36.

1. Lo Stato accreditatario, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'entrata e l'esenzione da ogni imposta doganale, tassa ed altri oneri connessi, diversi dalle spese di immagazzinaggio, di trasporto e spese inerenti a servizi analoghi, per:

a) gli oggetti destinati al funzionamento ufficiale della missione;

b) gli oggetti destinati all'uso personale dell'agente diplomatico o dei familiari con lui conviventi, ivi compresi gli effetti necessari alla sua sistemazione.

2. L'agente diplomatico è esente dall'esame del suo bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti che non beneficiano delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato accreditatario. In tal caso l'ispezione deve avvenire solo alla presenza dell'agente diplomatico o del suo rappresentante autorizzato.

Articolo 37.

1. I familiari dell'agente diplomatico con lui conviventi beneficiano dei privilegi ed immunità di cui agli articoli da 29 a 36, purchè non siano cittadini dello Stato accreditatario.

2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione, nonché i loro familiari rispettivamente conviventi, fruiscono, purchè non siano cittadini dello Stato accreditatario o che non abbiano la loro residenza permanente in tale Stato dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli da 29 a 35, fermo restando che l'immunità dalla giurisdizione civile ed amministrativa dello Stato accreditatario di cui al paragrafo 1 dell'articolo 31 non si applica agli atti espletati al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi beneficiano anche dei privilegi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione.

3. I membri del personale di servizio della missione che non sono cittadini dello Stato accreditatario o che non abbiano la loro residenza permanente in tale Stato fruiscono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, e dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi, nonché dell'esenzione di cui all'articolo 33.

4. I domestici privati dei membri della missione che non sono cittadini dello Stato accreditatario e che non hanno la residenza permanente in tale Stato, sono esentati da imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Sotto ogni altro aspetto, essi beneficiano dei privilegi e delle immunità solo nella misura ammessa dallo Stato accreditatario. Tuttavia, lo Stato accreditatario deve esercitare la sua giurisdizione su dette persone in maniera tale da non ostacolare indebitamente lo svolgimento delle funzioni della missione.

Articolo 38.

1. A meno che privilegi ed immunità supplementari non siano stati concessi dallo Stato accreditatario, l'agente diplomatico che ha la nazionalità dello Stato accreditatario o che abbia la sua residenza stabile in tal Stato fruisce unicamente dell'immunità dalla giurisdizione e dell'inviolabilità per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli altri membri del personale della missione, ed i domestici privati che sono cittadini dello Stato accreditatario, o che abbiano la loro residenza permanente in tal Stato, beneficiano solo dei privilegi ed immunità che vengono loro riconosciuti da detto Stato. Tuttavia, lo Stato accreditatario deve esercitare la propria giurisdizione su dette persone, in maniera da non ostacolare indebitamente lo svolgimento delle funzioni della missione.

Articolo 39.

1. Ogni persona che abbia diritto ai privilegi ed immunità ne fruisce non appena penetra sul territorio dello Stato accreditatario per raggiungere il suo ufficio oppure, se già si trova su detto territorio, non appena la sua nomina sia stata notificata al Ministero degli affari esteri o ad ogni altro Ministero che sia stato concordato.

2. Quando terminano le funzioni di una persona che beneficia di privilegi ed immunità, il diritto a tali privilegi ed immunità viene normalmente a cessare nel momento in cui questa persona abbandona il paese, oppure alla scadenza di un termine ragionevole che le sia stato concesso a tal fine, ma permane fino al quel momento, anche in caso di conflitto armato. Tuttavia, l'immunità permane per quanto riguarda gli atti compiuti da detta persona nell'esercizio delle sue funzioni in quanto membro della missione.

3. In caso di decesso di un membro della missione, i suoi familiari continuano a godere dei privilegi ed immunità di cui beneficiano, fino alla scadenza di un ragionevole lasso di tempo che consente loro di abbandonare il territorio dello Stato accreditatario.

4. In caso di decesso di un membro della missione che non è cittadino dello Stato accreditatario o che non ha la sua residenza permanente in tale Stato, o di un suo familiare convivente, lo Stato accreditatario autorizza il ritiro dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nel paese e che erano oggetto di un divieto di esportazione al momento del suo decesso. Non saranno prelevate imposte e tasse di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditatario era dovuta unicamente alla presenza, in questo Stato, del defunto in quanto membro delle missione o familiare di un membro della missione.

Articolo 40.

1. Se l'agente diplomatico attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, il quale gli abbia concesso, qualora necessario, un visto di passaporto per permettergli di assumere le sue funzioni o ritornare nel suo ufficio, o rientrare nel suo paese, lo Stato terzo gli concederà l'inviolabilità ed ogni altra immunità necessaria per consentire il suo transito o il suo rientro. Altrettanto farà per i suoi familiari che beneficiano di privilegi e di immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o rientrare nel loro paese.

2. In condizioni simili a quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il transito sul loro territorio dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione e dei loro familiari.

3. Gli Stati terzi concedono alla corrispondenza ed alle altre comunicazioni ufficiali in transito, ivi compresi i messaggi in codice o in cifra, la medesima libertà e protezione di quella concessa dallo Stato accreditatario. Essi concedono ai corrieri diplomatici, ai quali è stato rilasciato, ove richiesto, un visto di passaporto, ed alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e la stessa protezione di quella che lo Stato accreditatario è tenuto a concedere.

4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche alle persone rispettivamente menzionate in detti paragrafi, nonché alle comunicazioni ufficiali ed alle valigie diplomatiche, se la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuta a causa di forza maggiore.

Articolo 41.

1. Fatti salvi i loro privilegi ed immunità, tutte le persone che beneficiano di detti privilegi ed immunità hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato accreditatario. Esse hanno anche il dovere di non interferire negli affari interni di detto Stato.

2. Tutti gli affari ufficiali in trattazione con lo Stato accreditatario, demandati alla missione dallo Stato accreditante, devono essere trattati con il Ministero degli affari esteri dello Stato accreditatario o per il suo tramite, o con ogni altro Ministero che sia stato concordato.

3. I locali della missione non saranno utilizzati in maniera incompatibile con le funzioni della missione, così come sono enunciate nella presente convenzione, o in altre norme del diritto internazionale generale, o negli accordi particolari in vigore tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

Articolo 42.

L'agente diplomatico non eserciterà nello Stato accreditatario una attività professionale o commerciale a scopo di lucro personale.

Articolo 43.

Le funzioni di un agente diplomatico terminano in particolare:

a) mediante notifica dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le funzioni dell'agente diplomatico sono cessate;

b) mediante notifica dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, questo Stato rifiuta di riconoscere l'agente diplomatico come membro della missione.

Articolo 44.

Lo Stato accreditatario deve, anche in caso di conflitto armato, concedere agevolazioni per permettere alle persone che beneficiano di privilegi e di immunità, diverse dai cittadini dello Stato accreditatario, nonché ai familiari di dette persone, quale che sia la loro nazionalità, di abbandonare il suo territorio il più presto possibile. Deve in particolare, ove necessario, porre a loro disposizione mezzi di trasporto necessari ad essi stessi ed ai loro beni.

Articolo 45.

In caso di rottura delle relazioni diplomatiche tra due Stati, o se una missione è richiamata definitivamente o temporaneamente:

a) lo Stato accreditatario è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare ed a proteggere i locali della missione, nonché i suoi beni ed i suoi archivi;

b) lo Stato accreditante può affidare la custodia dei locali della missione, con i beni che vi si trovano, nonché gli archivi, ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario;

c) lo Stato accreditante può affidare la tutela dei suoi interessi e di quelli dei suoi concittadini ad uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario.

Articolo 46.

Con il consenso preliminare dello Stato accreditatario, e su domanda di uno Stato terzo non rappresentato in questo Stato, lo Stato accreditante può assumersi la protezione temporanea degli interessi dello Stato terzo e dei suoi concittadini.

Articolo 47.

1. Nell'applicare le disposizioni della presente convenzione, lo Stato accreditatario non effettuerà discriminazioni tra gli Stati.

2. Tuttavia, non sarà considerato come discriminatorio:

a) il fatto che lo Stato accreditatario applichi restrittivamente una delle disposizioni della presente convenzione e ciò in quanto tale disposizione è così applicata alla sua missione nello Stato d'invio;

b) il fatto che determinati Stati, per consuetudine o per accordo, ottengano reciprocamente di beneficiare di un trattamento più favorevole di quello previsto dalle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 48.

La presente convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata, nonché di ogni Stato parte allo statuto della Corte internazionale di giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte alla convenzione, nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di New York.

Articolo 49.

La presente convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 50.

La presente convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente ad una delle quattro categorie di cui all'articolo 48. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 51.

1. La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 52.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'articolo 48:

a) le firme apposte alla presente convenzione, nonché il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, in conformità agli articoli 48, 49 e 50;

b) la data in cui la presente convenzione entrerà in vigore, in conformità all'articolo 51.

Articolo 53.

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia autenticata a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie di cui all'articolo 48.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

Per l'Afghanistan:
Per l'Albania: S. Carçani
Per l'Argentina: C. Bollini Shaw
Per l'Australia:
Per l'Austria: Kreisky
Per il Belgio: G. Delcoigne
Per la Bolivia:
Per il Brasile: J. De Souza Leao
Per la Bulgaria: Iv. Daskalov - Y. Golemanov
Per la Birmania:
Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia: S. Shardyko
Per la Cambogia:
Per il Cameroun:
Per il Canada:
Per la Repubblica Centrafricana:
Per Ceylon: R.S.S. Gunewardene
Per il Ciad:
Per il Cile: Luis Melo Lecaros
Per la Cina: Hu Ching-yu - Chen Tai-chu
Per la Colombia: M. Agudelo G. - Antonio Bayona
Per il Congo (Brazzaville):
Per il Congo (Leopoldville): J. Kahamba
Per il Costa Rica:
Per Cuba:
Per Cipro:
Per la Cecoslovacchia: dr. Richard Jezek
Per il Dahomey:
Per il Danimarca: H.H. Schroder
Per la Repubblica dominicana:
Per l'Equador, con riserva ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 37: N.M. Ponce
Per il Salvador:
Per l'Etiopia:
Per la Repubblica federale di Germania: Werner Dankwort
Per la Federazione di Malesia:
Per la Finlandia: Otso Wartiovaara, il 20 ottobre 1961
Per la Francia:
Per il Gabon:
Per il Ghana: E.O. Asafu-Adjaye - E. Kodjoe Dadzie
Per la Grecia:
Per il Guatemala: Francisco Linares Aranda
Per la Guinea:
Per Haiti:
Per la Santa Sede: sac. Agostino Casaroli - sac. Ottavio De Liva

Per l'Honduras:
Per l'Ungheria: Ustor Endre
Per l'Islanda:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran: prof. dr. A. Matine Daftary, il 27 maggio 1961
Per l'Irak:
Per l'Irlanda: T.J. Horan - D.P. Waldron
Per Israele: Joseph Linton
Per l'Italia:
Per la Costa d'Avorio:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Per il Kuwait:
Per il Laos:
Per il Libano: E. Donato
Per il Liberia: N. Barnes
Per la Libia:
Per il Liechtenstein: Heinrich Prinz von Liechtenstein
Per il Lussemburgo:
Per il Madagascar:
Per il Mali:
Per il Messico: Carlos Dario Ojeda - Federico A. Mariscal - Manuel Cabrera
Per Monaco:
Per il Marocco:
Per il Nepal:
Per i Paesi-Bassi:
Per la Nuova-Zelanda:
Per il Nicaragua:
Per il Niger:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia: Egil Amilie
Per il Pakistan:
Per Panama: J.E. Lefevre
Per il Paraguay:
Per il Perù:
Per le Filippine: Roberto Regala
Per la Polonia: Henryk Birecki - Miroslaw Gasiorowski
Per il Portogallo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica del Viet-nam:
Per la Romania: Dimitriu
Per San Marino: dr. Will Muller-Fembeck
Per l'Arabia Saudita:
Per il Senegal: L. Boissier-Palun
Per la Somalia:
Per la Spagna:
Per il Sudan:
Per la Svezia: Z. Pzybyszewski Westrup
Per la Svizzera: Paul Ruegger
Per la Tailandia: O. Vanikkul, il 30 ottobre 1961
Per Togo:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina: K. Zabigailo
Per l'Unione Sud-Africana:
Per l'Unione delle repubbliche socialiste Sovietiche: Tunkin
Per la Repubblica araba unita:
Per il Regno unito di Gran-Bretagna e d'Irlanda del Nord: Patrick Dean, l'11 dicembre 1961
Per gli Stati Uniti d'America: H. Freeman Matthews, il 29 giugno 1961
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay: Nelson Iriniz Casas
Per il Venezuela: Ramon Carmona, con le riserve in plico compiegato.

A nome del Governo che rappresento, esprimo le seguenti riserve alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche:

1) in conformità all'articolo 2 del decreto-legge del 23 maggio 1876, il Venezuela non ammette che la stessa persona eserciti al contempo le funzioni diplomatiche e consolari; di conseguenza, non può accettare il paragrafo 2 dell'art. 3 della convenzione di cui sopra;

2) la legislazione venezuelana vigente non ammette la concessione di privilegi ed immunità al personale tecnico ed amministrativo, nè al personale di servizio; di conseguenza, il Venezuela non può accettare le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'art. 37 di detta convenzione;

3) in base alla Costituzione del Venezuela, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e nessuno di loro può fruire di privilegi speciali; di conseguenza, il Venezuela esprime una riserva formale riguardo all'art. 38 della convenzione.

Vienna, il 18 aprile 1961

Ramon Carmona
rappresentante della Repubblica del Venezuela

Per lo Yemen:
Per la Iugoslavia, con riserva di ratifica: Milan Bartos - Lazar Lilic

PROTOCOLLO DI FIRMA FACOLTATIVO RELATIVO ALL'ACQUISTO DELLA NAZIONALITÀ

Gli Stati parti al presente protocollo ed alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, qui di seguito denominata la «Convenzione» che e stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961,

Esprimendo il loro desiderio di stabilire tra di loro norme relative all'acquisto della nazionalità da parte dei membri delle loro missioni diplomatiche e dei loro familiari conviventi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ai fini del presente protocollo, il termine «membri della missione» ha il significato attribuitogli al paragrafo *b)* dell'articolo primo della convenzione, vale a dire che indica «il capo della missione ed i membri del personale della missione».

Articolo II.

I membri della missione che non hanno la nazionalità dello Stato accreditatario ed i loro familiari conviventi non acquisiscono la nazionalità di detto Stato per il solo effetto della sua legislazione.

Articolo III.

Il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno parti alla convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961 al Ministero federale degli affari esteri dell'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo IV.

Il presente protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo V.

Il presente protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno parte alla convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VI.

1. Il presente protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della convenzione o, se quest'ultima data è più distante, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica del protocollo di adesione a detto protocollo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratifichi il presente protocollo o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, il protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da detto Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo VII.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire parti alla convenzione:

a) le firme apposte al presente protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, conformemente con gli articoli III, IV e V.

b) la data alla quale il presente protocollo entrerà in vigore, conformemente con l'articolo VI.

Articolo VIII.

L'originale del presente protocollo, i cui testi in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie autenticate a tutti gli Stati di cui all'articolo III.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantuno.

Per l'Afghanistan:
Per l'Albania:
Per l'Argentina: D. Adolfo Baltasar Estevez, il 25 ottobre 1961:
Per l'Australia:
Per l'Austria:
Per il Belgio:
Per la Bolivia:
Per il Brasile:
Per la Bulgaria:
Per la Birmania:
Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:
Per la Cambogia:
Per il Cameroun:
Per il Canada:
Per la Repubblica Centrafricana:
Per Ceylon:
Per il Ciad:
Per il Cile:
Per la Cina: Hu Ching-yu - Chen Tai-chu
Per la Colombia:
Per il Congo (Brazzaville):
Per il Congo (Leopoldville):

Per il Costa Rica:
Per Cuba:
Per Cipro:
Per la Cecoslovacchia:
Per il Dahomey:
Per il Danimarca: H.H. Schroder
Per la Repubblica dominicana:
Per l'Equador:
Per il Salvador:
Per l'Etiopia:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Federazione della Malesia:
Per la Finlandia: Otso Wartiovaara, il 20 ottobre 1961
Per la Francia:
Per il Gabon:
Per il Ghana: E.O. Asafu-Adjaye E. Kodjoe Dadzie
Per la Grecia:
Per il Guatemala:
Per la Guinea:
Per Haiti:
Per la Santa Sede:
Per l'Honduras:
Per l'Ungheria:
Per l'Islanda:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran: prof. dr. A. Matine Daftary, il 27 maggio 1961
Per l'Irak:
Per l'Irlanda:
Per Israele:
Per l'Italia:
Per la Costa d'Avorio:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Per il Kuwait:
Per il Laos:
Per il Libano: E. Donato
Per il Liberia:
Per la Libia:
Per il Liechtenstein:
Per il Lussemburgo:
Per Madagascar:
Per il Mali:
Per Messico:
Per Monaco:
Per il Marocco:
Per il Nepal:
Per i Paesi Bassi:
Per la Nuova Zelanda:
Per il Nicaragua:
Per il Niger:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia: Egil Amilie
Per il Pakistan:
Per Panama:
Per il Paraguay:
Per il Perù:
Per le Filippine: Roberto Regala, il 20 ottobre 1961
Per la Polonia:
Per il Portogallo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica del Viet-nam:
Per la Romania:
Per San Marino:
Per l'Arabia Saudita:
Per il Senegal: L. Boissier-Palun
Per la Somalia:
Per la Spagna:
Per il Sudan:

Per la Svezia: Z. Przybyszewski Westrup
Per la Svizzera:
Per la Tailandia: O. Vanikkul, il 30 ottobre 1961
Per Togo:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina:
Per l'Unione Sud-Africana:
Per l'Unione delle repubbliche socialiste Sovietiche:
Per la Repubblica araba unita:
Per il Regno unito di Gran-Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per gli Stati Uniti d'America:
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay:
Per il Venezuela:
Per lo Yemen:
Per la Iugoslavia, con riserva di ratifica: Milan Bartos - Lazar Lilic

---

PROTOCOLLO DI FIRMA FACOLTATIVO SULLA COMPOSIZIONE OBBLIGATORIA DELLE CONTROVERSIE

Gli Stati parti al presente protocollo ed alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, qui di seguito denominata «la Convenzione» che e stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961,

Manifestando il loro desiderio di ricorrere, per quanto le riguarda, alla giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia per la soluzione di ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della convenzione, a meno che le parti non abbiano raggiunto di comune accordo, entro un termine ragionevole, un'altra forma di composizione;

Hanno convenuto delle disposizioni seguenti:

Articolo I.

Le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione della convenzione dipendono dalla competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia, e possono in tal senso essere sottoposte alla Corte mediante ricorso da ogni parte alla controversia che sia anche parte al presente protocollo.

Articolo II.

Le parti possono decidere di comune accordo, entro un termine di due mesi a decorrere dal momento in cui una parte abbia notificato all'altra che esiste a suo parere una controversia, di appellarsi non alla Corte internazionale di giustizia, ma ad un tribunale arbitrale. Alla scadenza di detto termine, ognuna delle parti potrà ricorrere alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo III.

1. Le parti possono altresì decidere, di comune accordo, entro il medesimo periodo di due mesi, di avvalersi di una procedura di conciliazione prima di appellarsi alla Corte internazionale di giustizia.

2. La commissione di conciliazione dovrà formulare le sue raccomandazioni non oltre cinque mesi dopo la sua nomina. Se queste raccomandazioni non sono accettate dalle parti alla controversia entro due mesi dalla loro enunciazione, ognuna delle parti sarà libera di adire la Corte della controversia mediante ricorso.

Articolo IV.

Gli Stati parti alla convenzione, al protocollo di firma facoltativo concernente l'acquisto della nazionalità ed al presente protocollo, possono in ogni tempo dichiarare di estendere le disposizioni del presente protocollo alle controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del protocollo di firma facoltativo relativo all'acquisto della nazionalità. Dette dichiarazioni saranno notificate al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo V.

Il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno parti alla convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. VI.

Il presente protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VII.

Il presente protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno parti alla convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VIII.

1. Il presente protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della convenzione o, se quest'ultima data è più distante, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica del protocollo o di adesione a questo protocollo presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratifichi il presente protocollo o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, il protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo IX.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire parti alla convenzione:

a) le firme apposte al presente protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, conformemente con gli articoli V, VI e VII.
b) le dichiarazioni effettuate conformemente con l'articolo IV del predetto protocollo;
c) la data in cui il presente protocollo entrerà in vigore, conformemente con l'articolo VIII.

Articolo X.

L'originale del presente protocollo, i cui testi in lingua cinese, francese, inglese, russo, spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che farà pervenire copie autenticate a tutti gli Stati di cui all'articolo V

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantuno.

Per l'Afghanistan:

Per l'Albania:

Per l'Argentina:

Per l'Australia:

Per l'Austria: Kreisky

Per il Belgio: G. Delcoigne, il 23 ottobre 1961

Per la Bolivia:

Per il Brasile:

Per la Bulgaria:

Per la Birmania:

Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:

Per la Cambogia:

Per il Cameroun:

Per il Canada:

Per la Repubblica Centrafricana:

Per Ceylon:

Per il Ciad:

Per il Cile:

Per la Cina: Hu Ching-yu Chen Tai-chu

Per la Colombia: M. Agudelo G. Antonio Bayona

Per il Congo (Brazzaville):

Per il Congo (Leopoldville):

Per il Costa Rica:

Per Cuba:

Per Cipro:

Per la Cecoslovacchia:

Per il Dahomey:

Per il Danimarca: H.H. Schroder

Per la Repubblica dominicana:

Per l'Equador: N.M. Ponce

Per il Salvador:

Per l'Etiopia:

Per la Repubblica federale di Germania: Werner Dankwort

Per la Federazione di Malesia:

Per la Finlandia: Otso Wartiovaara, il 20 ottobre 1961

Per la Francia:

Per il Gabon:

Per il Ghana: E.O. Asafu-Adjaye E. Kodjoe Dadzie

Per la Grecia:

Per il Guatemala:

Per la Guinea:
Per Haiti:
Per la Santa Sede:
Per l'Honduras:
Per l'Ungheria:
Per l'Islanda:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran: prof. dr. A. Matine Daftary, il 27 maggio 1961
Per l'Irak:
Per l'Irlanda: T.J. Horan - D.P. Waldron
Per Israele: Joseph Linton (ad referendum)
Per l'Italia:
Per la Costa d'Avorio:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Per il Kuwait:
Per il Laos:
Per il Libano: E. Donato
Per il Liberia:
Per la Libia:
Per il Liechtenstein: Heinrich Prinz von Liechtenstein
Per il Lussemburgo:
Per Madagascar:
Per il Mali:
Per Messico:
Per Monaco:
Per il Marocco:
Per il Nepal:
Per i Paesi Bassi:
Per la Nuova Zelanda:
Per il Nicaragua:
Per il Niger:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia: Egil Amilie
Per il Pakistan:
Per il Panama:
Per il Paraguay:
Per il Perù:
Per le Filippine: Roberto Regala, il 20 ottobre 1961
Per la Polonia:
Per il Portogallo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica del Viet-nam:
Per la Romania:
Per San Marino:
Per l'Arabia Saudita:
Per il Senegal:
Per la Somalia:
Per la Spagna:
Per il Sudan:
Per la Svezia: Z. Przybyszewski Westrup
Per la Svizzera: Paul Ruegger
Per la Tailandia:
Per Togo:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina:
Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:
Per la Repubblica araba unita:
Per il Regno unito di Gran-Bretagna e d'Irlanda del Nord: Patrick Dean, l'11 dicembre 1961
Per gli Stati Uniti d'America: H Freeman Mattews, il 29 giugno 1961
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay:
Per il Venezuela:
Per lo Yemen:
Per la Iugoslavia, con riserva di ratifica: Milan Bartos - Lazar Lilic

CONVENZIONE SULLE RELAZIONI CONSOLARI
(Vienna, 24 aprile 1963)

Gli Stati parti alla presente convenzione.
Rammentando che sin dai tempi più lontani, si sono stabilite relazioni consolari tra i popoli.
Consapevoli degli obiettivi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di amichevoli relazioni tra le nazioni,
Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e le immunità diplomatiche ha adottato la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche aperta alla firma il 18 aprile 1961.
Persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi ed immunità consolari contribuirebbe anche a favorire le amichevoli relazioni tra gli Stati, a prescindere dalla diversità dei loro regimi costituzionali e sociali.
Convinti che l'obbiettivo di detti privilegi ed immunità non è tanto di favorire gli individui, quanto di garantire lo svolgimento efficace delle loro funzioni attraverso gli uffici consolari a nome dei loro Stati rispettivi,
Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le questioni che non siano state espressamente regolamentate nelle disposizioni della presente Convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.
Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione, i seguenti termini si intendono come precisato qui di seguito:
a) per «ufficio consolare» si intende ogni consolato generale, consolato, vice-consolato o agenzia consolare;
b) per «circoscrizione consolare» s'intende il territorio assegnato ad un ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
c) per «capo dell'ufficio consolare» si intende la persona incaricata di agire in detta qualità;
d) per «funzionario consolare» s'intende ogni persona, ivi compreso il titolare dell'ufficio consolare, incaricato in detta qualità dell'esercizio delle funzioni consolari;
e) per «impiegato consolare» si intende ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un ufficio consolare;
f) per «membro del personale di servizio» s'intende ogni persona assegnata al servizio domestico di un ufficio consolare;
g) per «membri dell'ufficio consolare», si intende i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
h) per «membri del personale consolare» si intendono i funzionari consolari diversi dal titolare dell'ufficio consolare, dagli impiegati consolari e dai membri del personale di servizio;
i) per «membro del personale privato», si intende una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'ufficio consolare;
j) per «locali consolari» si intendono gli edifici o le parti di edifici e di terreno attinente utilizzati, quale che sia il loro proprietario, unicamente ai fini dell'ufficio consolare;
k) per «archivi consolari» si intendono tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'ufficio consolare, nonché il materiale della cifra gli schedari ed il mobilio destinato alla loro protezione e conservazione.

2. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera ed i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo III si applicano agli uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari.

3. La particolare situazione dei membri degli uffici consolari che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza è disciplinata dall'articolo 71 della presente convenzione.

Capitolo I
LE RELAZIONI CONSOLARI IN GENERALE

Sezione I.
ISTITUZIONE ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 2.
L'istituzione di relazioni consolari

1. L'istituzione di relazioni consolari tra gli Stati avviene mediante consenso reciproco.

2. Il consenso accordato all'istituzione di relazioni diplomatiche tra due Stati implica, tranne indicazione contraria, il consenso alla istituzione di relazioni consolari.

3. La rottura delle relazioni diplomatiche non comporta «ipso facto» la rottura delle relazioni consolari.

Articolo 3.
Esercizio delle funzioni consolari

Le funzioni consolari sono esercitate dagli uffici consolari.
Sono anche esercitate dalle missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 4.
Istituzione di un ufficio consolare

1. Un ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza solo con il consenso di detto Stato.

2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono determinate dalla Stato d'invio e soggette all'approvazione dello Stato di residenza.

3. Lo Stato inviante non puo apportare ulteriori modifiche alla sede dell'ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione consolare, senza il consenso dello Stato di residenza.

4. Il consenso dello Stato di residenza è ugualmente richiesto qualora un consolato generale o un consolato intenda aprire un vice-consolato o un'agenzia consolare in una località diversa da quella in cui si è stabilito.

5. È ugualmente richiesto il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo.

Articolo 5.

Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono nel:

a) tutelare, nello Stato di residenza, gli interessi dello Stato inviante e dei suoi cittadini, persone fisiche e morali, nei limiti stabiliti dal diritto internazionale;
b) favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato inviante e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altra maniera amichevoli relazioni tra di loro nell'ambito delle disposizioni della presente Convenzione;
c) informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e della evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto in merito al governo dello Stato inviante e fornire informazioni alle persone interessate;
d) rilasciare documenti di viaggio e passaporti ai cittadini dello Stato inviante, nonché visti ed adeguati documenti alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio;
e) fornire soccorso ed assistenza ai cittadini ed alle persone fisiche e morali, dello Stato d'invio;
f) agire in qualità di notaio e di ufficiale di stato civile, ed esercitare funzioni analoghe, nonché determinate funzioni di natura amministrativa, nella misura in cui le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongano;
g) salvaguardare gli interessi dei cittadini, persone fisiche e morali, dello Stato d'invio, nelle successioni sul territorio dello Stato di residenza, in conformità con le leggi e regolamenti dello Stato di residenza;
h) salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e degli incapaci, cittadini dello Stato d'invio, in particolare qualora sia richiesta nei loro confronti, una tutela od una curatela;
i) subordinatamente alle prassi e procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i cittadini dello Stato d'invio, o adottare disposizioni per assicurare una loro adeguata rappresentanza davanti ai tribunali o altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, in conformità alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per salvaguardare i diritti e gli interessi di detti cittadini qualora, a causa della loro assenza o per ogni altro motivo, essi non possano difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi;
j) trasmettere atti giudiziari ed extra- giudiziari o eseguire commissioni rogatorie conformemente con gli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza di tali accordi, in ogni maniera compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;
k) esercitare i diritti di controllo e d'ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per quanto riguarda le navi ed i battelli fluviali aventi la nazionalità dello Stato d'invio, gli aerei immatricolati in detto Stato ed i loro equipaggi;
l) fornire assistenza alle navi, battelli ed aerei summenzionati al capoverso *k)* del presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni relative al viaggio di dette navi e battelli, esaminare e vidimare di documenti di bordo, e, senza pregiudicare i poteri delle autorità dello Stato di residenza, svolgere inchieste relative ad eventuali incidenti verficatisi durante la traversata e comporre, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio, contestazioni di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali ed i marinai;
m) esercitare ogni altra funzione demandata ad un ufficio consolare dallo Stato d'invio che non sia vietata dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, o alla quale lo Stato di residenza non si opponga, o che sia menzionata negli accordi internazionali in vigore tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Articolo 6.

Esercizio di funzioni consolari al di fuori dalla circoscrizione consolare

In particolari circostanze, un funzionario consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, esercitare le sue funzioni all'esterno della propria circoscrizione consolare.

Articolo 7.

Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può a seguito di notifica agli Stati interessati, ed a meno che uno dei due non vi si opponga espressamente, incaricare un ufficio consolare stabilito in uno Stato, di assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.

Articolo 8.

Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

In seguito ad apposita notifica allo Stato di residenza, ed a meno che quest'ultimo non vi si opponga, un ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare delle funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Articolo 9.

Classi di titolari di uffici consolari

1. I capi degli uffici consolari si ripartiscono in quattro categorie, e cioè:

a) consoli generali;
b) consoli;
c) vice-consoli;
d) agenti consolari;

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non limita in alcun modo il diritto di una qualunque delle parti contraenti di stabilire la denominazione dei funzionari consolari diversi dal titolare dell'ufficio consolare.

Articolo 10.

Nomina ed accettazione dei titolari dell'ufficio

1. I capi dell'ufficio consolare sono nominati dallo Stato inviante ed ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.

2. Fatte salve le disposizioni della presente convenzione, le modalità della nomina e dell'accettazione del titolare dell'ufficio consolare sono fissate rispettivamente dalle leggi, regolamenti e consuetudini dello Stato inviante e dello Stato di residenza.

Articolo 11.

Lettere patenti o notifica della nomina

1. Il capo dell'ufficio consolare viene munito dallo Stato d'inviante di un documento, avente la forma di lettere patenti o atto simile, stabilito per ogni nomina, che attesta la sua qualifica e indica, in linea di principio il suo nome e cognome, categoria e classe, circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare.

2. Lo Stato d'invio trasmette le lettere patenti o atto simile, tramite le vie diplomatiche o ogni altro canale appropriato, al Governo dello Stato sul cui territorio il titolare dell'Ufficio consolare deve esercitare le sue funzioni.

3. Se lo Stato di residenza lo accetta, lo Stato inviante può sostituire le lettere patenti o l'atto simile con una notifica che contenga le indicazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12.

Exequatur

1. Il titolare dell'ufficio consolare è ammesso nell'esercizio delle sue funzioni mediante una autorizzazione dello Stato di residenza denominata «exquatur», qualunque sia la forma di queste autorizzazioni.

2. Lo Stato che rifiuta di rilasciare un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato inviante i motivi del suo rifiuto.

3. Fatte salve le disposizioni degli articoli 13 e 15, il titolare dell'ufficio consolare non può entrare in funzione senza aver ricevuto l'exequatur.

Articolo 13.

Accettazione provvisoria dei titolari di ufficio consolare

In attesa del rilascio dell'exequatur, il titolare dell'ufficio consolare può essere temporaneamente ammesso all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, sono applicabili le disposizioni della presente convenzione.

Articolo 14.

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

Non appena il titolare dell'ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. È altresì tenuto a vigilare affinché i provvedimenti necessari siano adottati per consentire al capo dell'ufficio consolare di adempiere agli obblighi del suo incarico e di beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 15.

Esercizio a titolo provvisorio delle funzioni di titolare dell'ufficio consolare

1. Se il capo dell'Ufficio consolare è impossibilitato dall'esercitare le sue funzioni o se il suo posto è vacante, un capo «ad interim» può agire provvisoriamente come titolare dell'ufficio consolare.

2. Il nome ed il cognome del sostituto provvisorio vengono notificati, sia dalla missione diplomatica dello Stato d'invio, sia, in mancanza di una missione diplomatica di detto Stato nello Stato di residenza, dal capo dell'ufficio consolare, sia, qualora questi sia impedito a farlo, da ogni autorità competente dello Stato inviante, al Minstero degli affari esteri dello Stato di residenza, o all'autorità designata da questo Ministero. In linea di principio, detta notifica deve avvenire in anticipo. Lo Stato di residenza può subordinare al proprio consenso l'ammissione come sostituto provvisorio di una persona che non sia né agente diplomatico, né funzionario consolare dello Stato inviante nello Stato di residenza.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono fornire assistenza e protezione al capo ad interim. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente convenzione sono applicabili nei suoi confronti allo stesso titolo del titolare dell'ufficio consolare. Tuttavia, lo Stato di residenza non è tenuto a concedere ad un sostituto provvisorio le agevolazioni, privilegi ed immunità il cui godimento da parte del titolare dell'ufficio consolare è subordinata a condizioni da cui non corrisponde il sostituto provvisorio.

4. Quando un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato inviante nello Stato di residenza è nominato sostituto provvisorio dallo Stato inviante alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi ed immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Articolo 16.

Precedenza tra i titolari di ufficio consolare

1. I titolari di uffici consolari assumono il loro rango in ciascuna classe secondo la data della concessione dell'exequatur.

2. Qualora, tuttavia, il titolare di un Ufficio consolare, prima di ottenere l'exequatur, sia ammesso nell'esercizio delle sue funzioni a titolo provvisorio, la data di detta ammissione provvisoria determina l'ordine di precedenza, e detto ordine viene mantenuto dopo la concessione dell'exequatur.

3. L'ordine di precedenza tra due o più titolari dell'ufficio consolare che abbiano ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria alla medesima data è determinato dalla data in cui le loro lettere di patenti o atti analoghi siano stati presentati, o sia stata fatta allo Stato di residenza, la notifica prevista al paragrafo 3 dell'articolo 11.

4. I sostituti provvisori assumono il loro rango dopo tutti i titolari di ufficio consolare. Prendono rango tra di loro secondo le date alle quali hanno assunto le loro funzioni di sostituti provvisori e che sono state indicate nelle notifiche effettuate in virtù del paragrafo 2 dell'articolo 15.

5. I funzionari consolari onorari titolari dell'ufficio consolare assumono il loro rango in ciascuna classe dopo i titolari di uffici consolari di carriera, nell'ordine e secondo le norme fissate ai paragrafi precedenti.

6. I titolari di un ufficio consolare hanno la precedenza sui funzionari consolari che non hanno detta prerogativa.

Articolo 17.

Adempimento di atti diplomatici da parte di funzionari consolari

1. In uno Stato in cui lo Stato inviante non abbia missione diplomatica e non sia rappresentato dalla missione diplomatica di uno Stato terzo, un funzionario consolare può con il consenso dello Stato di residenza; e senza che il suo status consolare ne venga pregiudicato, essere incaricato di compiere atti diplomatici. L'adempimento di detti atti da parte di un funzionario consolare non gli conferisce alcun diritto ai privilegi ed alle immunità diplomatiche.

2. Un funzionario consolare può, in seguito alla notifica allo Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato inviante presso ogni organizzazione intergovernativa. Agente in detta qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi ed a tutte le immunità concesse dal diritto internazionale consuetudinario o da accordi internazionali ad un rappresentante presso una organizzazione intergovernativa; tuttavia, per quanto riguarda ogni funzione consolare che egli esercita, egli non ha diritto ad una immunità di giurisdizione più ampia di quella di cui un funzionario consolare beneficia in virtù della presente Convenzione.

Articolo 18.

Nomina della medesima persona come funzionario consolare da due o più Stati

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare la medesima persona in qualità di funzionario consolare in detto Stato.

Articolo 19.

Nomina dei membri del personale consolare

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 20, 22 e 23, lo Stato inviante nomina a suo piacimento i membri del personale consolare.

2. Lo Stato inviante notifica allo Stato di residenza il nome e cognome, categoria e classe di tutti i funzionari consolari diversi dal titolare dell'ufficio consolare con un anticipo ragionevole in modo che lo Stato di residenza possa, se lo desidera, esercitare i diritti che gli sono conferiti dal paragrafo 3 dell'articolo 23.

3. Lo Stato inviante può, qualora lo richiedano le sue leggi e regolamenti, domandare allo Stato di residenza di concedere un exequatur ad un funzionario consolare che non è titolare di ufficio consolare.

4. Lo Stato di residenza può, se le sue leggi e regolamenti lo richiedono, concedere un exequatur ad un funzionario consolare che non è titolare di uffico consolare.

Articolo. 20.

Organico dell'ufficio consolare

In mancanza di accordo esplicito sull'organico del personale dell'ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che detto organico sia mantenuto nei limiti di quanto considera come ragionevole e normale, tenendo conto delle circostanze e condizioni che vigono nella circoscrizione consolare e delle necessità dell'ufficio consolare in questione.

Articolo 21.

Precedenza tra i funzionari consolari di un ufficio consolare

L'ordine di precedenza tra i funzionari consolari di un ufficio consolare ed ogni cambiamento che vi venga apportato, è notificato dalla missione diplomatica dello Stato inviante, o, in mancanza di tale missione nello Stato di residenza, dal titolare dell'ufficio consolare al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da detto Ministero.

Articolo 22.

Nazionalità dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari avranno in linea di principio la nazionalità dello Stato inviante.

2. I funzionari consolari possono essere prescelti tra i cittadini dello Stato di residenza solo con il consenso espresso di detto Stato, che può ritirarlo in ogni tempo.

3. Lo Stato di residenza può riservarsi il medesimo diritto per quanto riguarda i cittadini di uno Stato terzo che non siano pure cittadini dello Stato inviante.

Articolo 23.

Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato inviante che un funzionario consolare è «persona non grata» o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato inviante richiamerà in qesto caso la persona in questione o porrà fine alle sue funzioni in questo uffico consolare, a seconda dei casi.

2. Qualora lo Stato inviante rifiuti di eseguire o non esegua in un termine ragionevole gli obblighi che gli spettano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza può, a seconda dei casi, ritirare l'exequatur alla persona in questione o cessare di considerarla in quanto membro del personale consolare.

3. Una persona nominata membro di un ufficio consolare può essere dichiarata non accettabile prima di giungere sul territorio dello Stato di residenza, o, qualora vi si trovi già, prima di entrare in funzione nell'ufficio consolare. In tal caso lo Stato inviante deve ritirare la nomina.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi della sua decisione.

Articolo 24.

Notifica delle nomine, arrivi e partenze, allo Stato di residenza

1. Sono notificati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da detto Ministero:

a) la nomina dei membri di un ufficio consolare, il loro arrivo dopo la loro nomina all'ufficio consolare, la loro definitiva partenza o cessazione delle funzioni, nonché ogni altro cambiamento relativo al loro *status* che possa, avvenire durante il loro servizio all'ufficio consolare;
b) l'arrivo e la partenza definitiva di un familiare convivente di un membro dell'ufficio consolare e se del caso, il fatto che una persona diventi o cessi di essere membro della famiglia;
c) l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato, e, se del caso, la cessazione del loro servizio in tale qualità;
d) l'assunzione ed il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri dell'ufficio consolare o in quanto membri del personale privato aventi diritto ai privilegi ed immunità.

2. Ogni qualvolta ciò sia possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono altresì essere oggetto di una notifica preliminare.

Sezione II

CESSAZIONE DELLE FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 25.

Cessazione delle funzioni di un membro di un ufficio consolare

Le funzioni di un membro di un ufficio consolare cessano in particolare in seguito:

a) alla notifica, da parte dello Stato d'invio, allo Stato di residenza del fatto che le sue funzioni sono cessate;
b) al ritiro dell'exequatur;
c) alla notifica, da parte dello Stato di residenza allo Stato d'invio che la persona in questione non è più considerata dal primo Stato come membro del personale consolare.

Articolo 26.

Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, concedere ai membri dell'ufficio consolare ed ai membri del personale privato che non siano i cittadini dello Stato di residenza, nonché ai loro familiari conviventi, a prescindere dalla loro nazionalità, il tempo e le agevolazioni necessarie per preparare la partenza e lasciare il suo territorio il più presto possibile dopo la cessazione delle loro funzioni. Deve in particolare, ove necessario, porre a loro disposizione i mezzi di trasporto necessari ad essi ed ai loro beni, ad eccezione dei beni acquisiti nello Stato di residenza per i quali vi sia divieto di esportazione al momento della partenza.

Articolo 27.

Protezione dei locali ed archivi consolari, nonché degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali

1. In caso di rottura delle relazioni consolari tra due Stati;

a) lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere i locali consolari, nonché i beni dell'ufficio consolare e gli archivi consolari;
b) lo Stato d'invio può affidare la custodia dei locali consolari, nonché quella dei beni che vi si trovino e degli archivi consolari, ad uno Stato terzo che sia accettabile per lo Stato di residenza;
c) lo Stato d'invio può demandare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi cittadini ad uno Stato terzo accettabile allo Stato di residenza;

2. In caso di chiusura temporanea o definitiva di un ufficio consolare, sono applicabili le disposizioni del capoverso *a)* del paragrafo 1 del presente articolo.

Inoltre:

a) qualora lo Stato d'invio, benché non rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, abbia un altro ufficio consolare sul territorio dello Stato di residenza, detto ufficio consolare può essere incaricato della custodia dei locali dell'ufficio consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, nonché, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di detto ufficio consolare;

b) qualora lo Stato inviante non abbia missione diplomatica o altro ufficio consolare nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni dei capoversi *b)* e *c)* del paragrafo 1 del presente articolo.

Capitolo II

AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA RELATIVE AGLI UFFICI CONSOLARI, AI FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA ED AGLI ALTRI MEMBRI DI UN UFFICIO CONSOLARE

Sezione I

AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITÀ RELATIVE ALL'UFFICIO CONSOLARE

Articolo 28.

Agevolazioni concesse all'ufficio consolare per la sua attività

Lo Stato di residenza concede ogni agevolazione per l'espletamento delle funzioni dell'ufficio consolare.

Articolo 29.

Esposizione di bandiere ed emblemi nazionali

1. Lo Stato d'invio ha diritto ad utilizzare la sua bandiera nazionale ed il suo stemma con le armi dello Stato di residenza conformemente con le disposizioni del presente articolo.

2. La bandiera nazionale dello Stato inviante può essere inalberata e lo stemma con le armi dello Stato collocato sull'edificio occupato dall'ufficio consolare e sulla porta d'ingresso, nonché sulla residenza del capo dell'ufficio consolare e sui suoi mezzi di trasporto qualora questi siano utilizzati per esigenze di servizio.

3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, dei regolamenti e delle consuetudini dello Stato di residenza.

Articolo 30.

Alloggi

1. Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti, da parte dello Stato d'invio dei locali necessari all'ufficio consolare, sia aiutare lo Stato inviante a procurarsi i locali in altra maniera.

2. Esso deve ugualmente, se necessario, aiutare l'ufficio consolare ad ottenere gli alloggi convenienti per i suoi membri.

Articolo 31.

Inviolabilità dei locali consolari

1. I locali consolari sono inviolabili nella misura prevista dal presente articolo.

2. Le autorità dello Stato di residenza non possono entrare nella parte dei locali consolari che l'ufficio consolare utilizza esclusivamente per le sue esigenze di lavoro, se non con il consenso del capo dell'ufficio consolare, della persona da egli nominata, o dal capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia, il consenso del capo dell'ufficio consolare si può ritenere acquisito in caso di incendio o altro sinistro che esiga misure di protezione immediata.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo specificio di adottare ogni appropriata misura per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati, e che la pace dell'ufficio consolare sia disturbata o la sua dignità sminuita.

4. I locali consolari, i loro mobili ed i beni dell'ufficio consolari, nonché i mezzi di trasporto di sua pertinenza, non possono essere assoggettati ad alcuna forma di requisizione per motivi di difesa nazionale o di utilità pubblica. Qualora una espropriazione fosse necessaria, per detti motivi, saranno adottate tutte le adeguate misure per evitare l'esercizio delle funzioni consolari, ed un indennizzo sollecito, adeguato ed effettivo, sarà corrisposto allo Stato.

Articolo 32.

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari e la residenza del capo dell'ufficio consolare di carriera, di cui allo Stato d'invio o ogni persona agente per conto di detto Stato sia proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, purché non si tratti di tasse percepite quali rimunerazione di servizi particolari resi.

2. L'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non si applica a dette imposte e tasse, qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di detto Stato.

Articolo 33.

Inviolabilità degli archivi e documenti consolari

Gli archivi ed i documenti consolari sono inviolabili, in ogni tempo e in qualsiasi luogo si trovino.

Articolo 34.

Libertà di movimento

Fatte salve le sue leggi ed i suoi regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.

Articolo 35.

Liberta di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell'ufficio consolare per ogni fine ufficiale. Nel comunicare con il governo, le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque si trovino, l'ufficio consolare può avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione adeguati, ivi compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia, l'ufficio consolare può istallare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Sato di residenza.

2. La corrispondenza dell'ufficio consolare è inviolabile. Per «corrispondenza ufficiale» si intende tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non deve essere né aperta, né trattenuta. Tuttavia, qualora le autorità competenti dello Stato di residenza abbiano fondati motivi di ritenere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo, esse possono domandare che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Qualora le autorità di detto Stato oppongano un diniego alla richiesta, la valigia sarà rinviata nel suo luogo di origine.

4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare contrassegni esterni visibili, indicativi della loro natura e possono contenere solamente la corrispondenza ufficiale, nonché documenti od oggetti destinati esclusivamente ad un uso ufficiale.

5. Il corriere consolare deve essere latore di un documento ufficiale che attesti la sua qualità e specifichi il numero di colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi consenta, egli non deve essere né un citttadino dello Stato di residenza, né, salvo se è cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche ed i suoi uffici consolari possono nominare corrieri e consolari *ad hoc*.
In questo caso, sono ugualmente applicabili le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo, fermo restando che le immunità ivi menzionate cesseranno di essere applicate non appena il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare che gli è stata affidata.

7. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un'aeronave commerciale la quale deve giungere ad un punto di entrata autorizzato. Il comandante deve essere latore di un documento ufficiale che indichi il numero di colli che costituiscono la valigia, ma non è considerato come corriere consolare. A seguito di un'intesa con le autorità locali competenti, l'ufficio consolare può inviare uno dei suoi membri a prendere, possesso della valigia, direttamente e liberamente, dalle mani del comandante della nave o dell'aeronave.

Articolo 36.

Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio

1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative ai cittadini dello Stato d'invio sia agevolato:

a) i funzionari consolari devono poter comunicare liberamente con i cittadini dello Stato d'invio e recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato d'invio devono avere la medesima libertà di comunicare con i funzionari consolari e recarsi presso di loro;
b) qualora l'interessato ne faccia richiesta, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvisare senza indugio l'ufficio consolare dello Stato d'invio se, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di detto Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o, di ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione inviata all'ufficio consolare dalla persona arrestata, incarcerata o posta in stato di detenzione preventiva o ogni altra forma di detenzione, deve ugualmente essere trasmessa senza indugio dalle suddette autorità. Queste devono immediatamente informare l'interessato dei suoi diritti, ai sensi del presente capoverso;
c) i funzionari consolari hanno il diritto di far visita ad un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o ogni altra forma di detenzione, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza giudiziaria. Hanno anche il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio il quale sia incarcerato o detenuto in esecuzione di una sentenza nella loro circoscrizione. Tuttavia, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire a favore di un cittadino incarcerato o posto in stato di detenzione preventiva, o in ogni altra forma di detenzione qualora l'interessato vi si opponga espressamente.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nell'ambito delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, rimanendo inteso tuttavia, che dette leggi e regolamenti devono permettere la completa realizzazione degli obiettivi per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.

Articolo 37.

Informazioni in caso di decesso, di tutela o di curatela, di naufragio o di incidente aereo

Qualora le autorità competenti dello Stato di residenza siano in possesso delle informazioni pertinenti, esse sono tenute:

a) in caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio, a informare senza indugio l'ufficio consolare nella cui circoscrizione il decesso si è verificato;

b) a notificare senza indugio all'ufficio consolare competente tutti i casi in cui sia necessario provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino minorenne o incapace, dello Stato d'invio. L'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza è fatta comunque salva, per quanto riguarda la nomina di detto tutore o curatore;

c) se una nave o un battello avente la nazionalità dello Stato d'invio fa naufragio o si arena nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza, o se una nave immatricolata nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, ad informare tempestivamente l'ufficio consolare più vicino al luogo dove si è verificato l'incidente.

Articolo 38.

Comunicazione con le autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;

b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza nella misura consentita dalle leggi, regolamenti e consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in materia.

Articolo 39.

Diritti e tasse consolari

1. L'ufficio consolare può percepire sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.

2. Le somme percepite per i diritti e le tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e le ricevute pertinenti, sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

Sezione II

AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITÀ CONCERNENTI I FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA E GLI ALTRI MEMBRI DELL'UFFICIO CONSOLARE

Articolo 40.

Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto dovuto ed adotterà ogni adeguata misura per impedire ogni pregiudizio alla loro persona, alla loro libertà e dignità.

Articolo 41.

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva solo in caso di reato grave e a seguito di una decisione dell'autorità giudiziaria competente.

2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati né sottoposti ad alcuna altra forma di restrizione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria definitiva.

3. Qualora una procedura penale sia avviata contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare a causa della sua posizione ufficiale, e, ad eccezione del caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in modo da ostacolare il meno possibile lo svolgimento delle funzioni consolari. Qualora divenga necessario, nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura avviata contro di lui deve essere iniziata nei più brevi termini.

Articolo 42.

Notifica di casi di arresto, di detenzione o di azioni giudiziarie

In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di azione giudiziaria avviata contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto ad avvisarne al più presto il titolare dell'ufficio consolare. Qualora quest'ultimo sia esso stesso oggetto di uno dei suddetti provvedimenti, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato d'invio per le vie diplomatiche.

Articolo 43.

Immunità di giurisdizione

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non possono essere sottoposti a procedimenti giudiziari dalle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano nel caso di un'azione civile:

a) che risulti dalla conclusione di un contratto stipulato da un funzionario consolare o da un impiegato consolare che quest'ultimo abbia concluso espressamente o implicitamente in quanto mandatario dello Stato d'invio;

b) intentato da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un'aeronave.

Articolo 44.

Obbligo di rispondere in qualità di testimone

1. I membri di un ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non devono rifiutarsi di rspondere come testimoni, se non nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora un funzionario consolare rifiuti di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione può essergli applicata.

2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare un funzionario consolare nell'espletamento delle sue funzioni. Essa può richiedere la sua testimonianza nella sua abitazione e all'ufficio consolare, o accettare una dichiarazione scritta da parte sua, ogni qualvolta ciò sia possibile.

3. I membri di un ufficio consolare non sono tenuti a deporre riguardo a fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno anche il diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.

Art. 45.

Rinuncia ai privilegi ed immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare ai privilegi ed immunità di cui agli articoli 41, 43 e 44 nei confronti di un membro dell'ufficio consolare.

2. La rinuncia deve sempre essere espressa, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3. Qualora un funzionario consolare o un impiegato consolare, in una materia in cui beneficierebbe dell'immunità di giurisdizione ai sensi dell'articolo 43, avvii un procedimento, non è ammesso ad invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale direttamente legata alla domanda principale.

4. La rinuncia all'immunità dalla giurisdizione limitatamente ad un'azione civile o amministrativa, non comporta la rinuncia alla immunità per quanto riguarda gli atti esecutivi della sentenza per i quali occorre un distinto atto di rinunzia.

Articolo 46.

Esenzione dalla registrazione per gli stranieri e dalle autorizzazioni di soggiorno

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i loro familiari con essi conviventi, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permessi di soggiorno.

2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano né all'impiegato consolare che non è un impiegato di ruolo dello Stato inviante o che esercita un'attività privata a fine di lucro nello Stato di residenza, né ad un suo familiare.

Articolo 47.

Esenzione da autorizzazioni di lavoro

1. I membri dell'ufficio consolare sono, per quanto riguarda le prestazioni rese allo Stato d'invio, esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego della mano d'opera straniera impongono in materia di permessi di lavoro.

2. I membri del personale privato dei funzionari consolari e degli impiegati consolari, se non svolgono nessuna altra attività privata a fine di lucro nello Stato di residenza, sono esenti dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 48.

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'ufficio consolare, per quanto riguarda le prestazioni da esse rese allo Stato d'invio ed i familiari con loro conviventi, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale eventualmente in vigore nello Stato di residenza.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri dell'ufficio consolare, a patto che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano la loro residenza permanente in tale Stato;
b) siano assoggettati alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri dell'ufficio consolare che hanno al loro servizio delle persone cui non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo debbono osservare gli obblighi che le norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.

4. L'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nella misura consentita da detto Stato.

Articolo 49.

Esenzione fiscale

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i loro familiari con essi conviventi, sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:

a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel costo delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili posseduti a titolo privato nel territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 32;
c) dei diritti di successione e di registro sui trasferimenti immobiliari percepiti dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del paragrafo *b)* dell'articolo 51;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi i profitti di capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale, prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) degli oneri percepiti per prestazioni particolari rese;
f) dei diritti di registrazione, di cancelleria d'ipoteca e di bollo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 32.

2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e dalle tasse sui salari che percepiscono in virtù dei loro servizi.

3. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone i cui emolumenti o salari non sono esenti dall'imposta sul reddito nello Stato di residenza, devono riespettare gli obblighi che le leggi ed i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Articolo 50.

Esenzione dai diritti doganali e dalla visita doganale

1. Lo Stato di residenza, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, autorizza l'entrata e concede l'esenzione da ogni diritto doganale, tassa ed altri oneri connessi, diversi dalle spese d'immagazzinaggio, di trasporto e spese inerenti a servizi analoghi, per:

a) gli oggetti destinati all'uso ufficiale dell'ufficio consolare;
b) gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei suoi familiari conviventi, ivi compresi gli effetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono superare le quantità necessarie alla loro diretta utilizzazione da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi ed esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione.

3. I bagagli personali che accompagnano i funzionari consolari ed i loro familiari conviventi sono esenti dalla visita doganale. Essi possono essere assoggettati alla visita solamente se vi sono fondati motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli menzionati al capoverso *b)* del paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza o assoggettata alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Detta visita può avvenire solo alla presenza del funzionario consolare o del suo familiare interessato.

Articolo 51.

Successione di un membro dell'ufficio consolare o di un suo familiare

In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare o di un suo familiare con lui convivente, lo Stato di residenza è tenuto:

a) a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che siano oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
b) a non prelevare imposte nazionali, regionali o comunali di successione o diritti di trasferimento sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza, era dovuta unicamente alla presenza, in detto Stato del defunto in quanto membro dell'ufficio consolare o familiare di un membro dell'ufficio consolare.

Articolo 52.

Esenzione da prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare i membri dell'ufficio consolare ed i familiari conviventi da ogni prestazione personale e servizio d'interesse pubblico, quale essa sia, e da oneri di natura militari quali requisizioni, contributi e alloggiamenti militari.

Articolo 53.

Inizio e fine dei privilegi ed immuità consolari

1. Ogni membro dell'ufficio consolare beneficia dei privilegi ed immunità previsti dalla presente convenzione, fin dalla sua entrata sul territorio dello Stato di residenza per raggiungere il suo ufficio, o, se si trova già su detto territorio, fin dalla sua entrata in funzione nell'ufficio consolare.

2. I familiari conviventi di un membro dell'ufficio consolare, nonché i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste dalla presente convenzione, a decorrere dall'ultima delle seguenti date: la data a decorrrere dalla quale detto membro dell'ufficio consolare gode dei privilegi e delle immunità in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, la data della loro entrata sul territorio dello Stato di residenza, o la data in cui sono divenuti membri di detta famiglia o di detto personale privato.

3. Quando terminano le funzioni di un membro dell'ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, nonché quelle dei suoi familiari conviventi o dei membri del suo personale privato cessano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione abbandona il territorio dello Stato di residenza, o alla scadenza di un termine ragionevole che gli sia stato concesso a tal fine, ma sussistono fino a tale momento, anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi ed immunità cessano non appena esse non appartengano più alla famiglia o lascino il servizio di un membro dell'ufficio consolare, rimanendo tuttavia inteso che, qualora dette persone intendano abbandonare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità sussistono fino al momento della loro partenza.

4. Tuttavia, per quanto riguarda gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle sue funzioni, l'mmunità di giurisdizione sussiste senza limiti di durata.

5. In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare, i suoi familiari conviventi continueranno a fruire dei privilegi e delle immmunità di cui beneficiano, fino alla prima delle seguenti date: la data in cui abbandonano il territorio dello Stato di residenza, o alla scadenza di un termine ragionevole che sia stato loro concesso a tal fine.

Articolo 54.

Obblighi degli Stati terzi

1. Se il funzionario consolare attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto qualora detto visto sia necessario, per poter recarsi ad assumere le sue funzioni o raggiungere il suo ufficio, oppure rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli concederà le immunità previste agli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie per permettere il suo transito o il suo rientro. Lo Stato terzo farà altrettanto per i familiari conviventi del funzionario consolare che beneficiano dei privilegi e delle immunità, qualora lo accompagnino o viaggino separatamente per raggiungerlo o per rientrare nello Stato d'invio.

2. In condizioni analoghe a quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il transito sul loro territorio, degli altri membri dell'ufficio consolare e dei loro familiari conviventi.

3. Gli Stati terzi concederanno alla corrispondenza ufficiale ed alle altre comunicazioni ufficiali in transito, ivi compresi i messaggi in codice o cifrati, la stessa libertà e la stessa protezione di quella che lo Stato di residenza è tenuto a concedere, in virtù della presente convenzione. Essi concorderanno ai corrieri consolari, cui è stato accordato un visto, in caso che detto visto sia necessario, ed alle valigie consolari in transito, la stessa inviolabillità e la stessa protezione di quella che lo Stato di residenza è tenuto a concedere in virtù della presente convenzione.

4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ugualmente alle persone rispettivamente menzionate in detti paragrafi, nonché alle comunicazioni ufficiali ed alle valigie consolari, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta ad un caso di forza maggiore.

Articolo 55.

Rispetto delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi ed immunità, tutte le persone che beneficiano di detti privilegi ed immunità hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno altresì il dovere di non interferire negli affari interni di detto Stato.

2. I locali consolari non verrano utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non precludono la possibilità di installare, in una parte dell'edificio ove sono situati i locali dell'ufficio consolare, gli uffici di altri enti o agenzie, a patto che i locali adibiti a tali uffici siano distinti da quelli utilizzati dall'ufficio consolare. In tal caso, detti uffici non saranno considerati, ai fini della convenzione, come facenti parti dei locali consolari.

Articolo 56.

Assicurazione contro danni causati a terzi

I membri dell'ufficio consolare devono adeguarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni veicolo, nave o aeromobile.

Articolo 57.

Disposizioni speciali relative ad un'attività a fine di lucro

1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.

2. I privilegi ed immunità previsti al presente capitolo non sono concessi:

a) agli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che esercitano nello Stato di residenza un impiego privato a fine di lucro;
b) ai familiari di una persona menzionata al capoverso *a)* del presente paragrafo, ed ai membri del suo personale privato;
c) ai familiari di un membro dell'ufficio consolare che esercitino nello Stato di residenza un'attività privata a fine di lucro.

Capitolo III

NORME APPLICABILI AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DA ESSI DIRETTI

Art. 58.

Disposizioni generali relative ad agevolazioni, privilegi ed immunità

1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3 dell'articolo 54 ed i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 55 si applicano agli uffici consolari diretti da un funzionario consolare onorario. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di detti uffici consolari sono regolate dagli articoli 59, 60, 61 e 62.

2. Gli articoli 42 e 43, il paragrafo 3 dell'articolo 44, gli articoli 45 e 53 ed il paragrafo 1 dell'articolo 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, privilegi ed immunità di detti funzionari consolari sono regolamentate dagli articoli 63, 64, 65, 66 e 67.

3. I privilegi e le immunità previste alla presente convenzione non sono concesse ai familiari di un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare che è impiegato di un ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. Lo scambio di valige consolari tra due uffici consolari situati in paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari può aver luogo solo subordinatamente al consenso di entrambi gli Stati di residenza.

Articolo 59.

Protezione dei locali consolari

Lo Stato di residenza adotta le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario ed impedire che vengano invasi o danneggiati e che la pace dell'ufficio consolare sia disturbata o la sua dignità diminuita.

Articolo 60.

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari di un ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, il cui Stato d'invio è proprietario o affittuario, sono esenti da tutte le imposte e le tasse, nazionali, regionali o comunale, purché non si tratti di tasse percepite quale corrispettivo di servizi particolari resi.

2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a dette imposte e tasse qualora, in base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, esse siano a carico della persona che ha contratto con lo Stato d'invio.

Articolo 61.

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi ed i documenti consolari di un ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino, a condizione che siano separati dalle altre carte e documenti, ed in particolare dalla corrispondenza privata del capo dell'ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai beni, libri o documenti inerenti alla loro professione o al loro commercio.

Articolo 62.

Esenzione doganale

In base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, lo Stato di residenza concede l'entrata, nonché l'esenzione da tutti i diritti doganali, tasse ed altri oneri connessi diversi da spese di immagazzinaggio, di trasporto e spese inerenti a servizi analoghi, per i seguenti oggetti, a condizione che siano destinati esclusivamente al funzionamento ufficiale di un ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, sigilli e timbri, libri, stampati ufficiali, i mobili di ufficio, il materiale e le attrezzature d'ufficio, e gli oggetti analoghi forniti all'ufficio consolare dallo Stato d'invio o a sua richiesta

Articolo 63.

Procedura penale

Se un procedimento penale viene intrapreso contro un funzionario consolare onorario, questo è tenuto a presentarsi alle autorità competenti. Tuttavia il procedimento va condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare onorario per la sua posizione ufficiale e, a meno che l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora divenga necessario porre un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, la procedura avviata contro di lui deve essere iniziata nei più brevi termini.

Articolo 64.

Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto a concedere al funzionario consolare onorario la protezione che può essergli necessaria per via della sua posizione ufficiale.

Articolo 65.

Esenzione dalla registrazione per gli stranieri e da autorizzazioni di soggiorno

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di coloro che esercitano nello Stato di residenza un'attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di autorizzazioni di soggiorno.

Articolo 66.

Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente dal pagamento di tasse ed imposte per le indennità e gli emolumenti che egli percepisce dallo Stato d'invio quale corrispettivo delle prestazioni consolari.

Articolo 67.

Dispensa da prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve dispensare i funzionari consolari onorari da tutte le prestazioni personali e servizi d'interesse pubblico, quali essi siano, nonché da obblighi militari quali quelli connessi con requisizioni, contributi ed alloggiamenti militari.

Articolo 68.

Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorari

Ogni Stato è libero di decidere se nominare o ricevere dei funzionari consolari onorari.

Capitolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 69

Agenti consolari che non siano capo dell'ufficio consolare

1. Ogni Stato è libero di decidere se istituire o accettare delle agenzie consolari dirette da agenti consolari che non siano stati nominati come capi di uffici consolari dallo Stato inviante.

2. Le condizioni alle quali le agenzie consolari possono esercitare la loro attività ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo nonché i privilegi e le immunità di cui possono fruire gli agenti consolari che le dirigono, sono stabilite mediante accordo tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Articolo 70.

Esercizio di funzionari consolari da parte di una missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche, nella misura in cui la situazione lo consenta, all'esercizio delle funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica, addetti alla sezione consolare o in altro modo incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione, sono notificati al Ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da detto Ministero.

3. Nell'esercizio delle funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:

a) alle autorità locali della circoscrizione consolare;

b) alle autorità centrali dello Stato di residenza qualora le leggi, regolamenti e consuetudini dello Stato di residenza o gli accordi internazionali in materia lo consentano.

4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2 del presente articolo, permangono determinati dalle norme del diritto internazionale concernenti le relazioni diplomatiche.

Articolo 71.

Cittadini o residenti stabili dello Stato di residenza

1. A meno che agevolazioni, privilegi ed immunità supplementari non siano state concesse dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza, beneficiano solamente dell'immunità dalla giurisdizione, e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché del privilegio di cui al paragrafo 3 dell'articolo 44. In relazione a detti funzionari consolari, lo Stato di residenza è altresì vincolato dall'obbligo di cui all'articolo 44. Qualora un procedimento penale sia iniziato contro un funzionario consolare, il procedimento deve essere svolto, salvo che l'interessato sia in stato di arresto o di detenzione, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.

2. Gli altri membri dell'ufficio consolare che sono nazionali o residenti permanenti dello Stato di residenza ed i loro familiari, nonché i familiari dei funzionari consolari, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano delle agevolazioni, privilegi ed immunità solo nella misura in cui vengono ad essi riconosciuti da detto Stato. I familiari di un membro dell'ufficio consolare ed i membri del personale privato, che siano essi stessi cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza beneficiano ugualmente delle agevolazioni, privilegi ed immunità, ma solamente nella misura loro concessa da detto Stato. Tuttavia, lo Stato di residenza deve esercitare la propria giurisdizione su dette persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni dell'ufficio consolare.

Articolo 72.

Non-discriminazione

1. Nell'applicare le disposizioni della presente convenzione, lo Stato di residenza non effettuerà discriminazioni tra gli Stati.

2. Tuttavia, non sarà considerato come discriminatorio:

a) il fatto che lo Stato di residenza applichi in maniera restrittiva una delle disposizioni della presente convenzione, in quanto tale disposizione viene così applicata nei confronti dei suoi uffici consolari nello Stato d'invio;

b) il fatto che gli Stati ottengano di beneficiare reciprocamente per consuetudine o mediante accordo - di un trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente convenzione.

Articolo 73.

Relazioni tra la presente convenzione e gli altri accordi internazionali

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano gli altri accordi internazionali in vigore tra gli Stati parti.

2. Nessuna disposizione della presente convenzione può impedire agli Stati di concludere accordi internazionali volti a conferire, completare o ad estendere le disposizioni (di detta convenzione), o ad estendere il loro campo di applicazione.

Capitolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

F i r m a

La presente convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di tutte le agenzie specializzate, nonché di ogni Stato membro dello statuto della Corte internazionale di giustizia e di ogni altro Stato invitato all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire parte alla convenzione, nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo 75.

Ratifica

La presente convenzione sarà soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 76.

Adesione

La presente convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente ad una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 77.

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 78.

Notifica da parte del Segretario generale

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74:

a) le firme apposte alla presente convenzione ed il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, in conformità agli articoli 74, 75 e 76;

b) la data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore, conformemente con l'articolo 77.

Articolo 79.

Testi facenti fede

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che farà pervenire copia autenticata a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie di cui all'articolo 74.

In fede di che i sottosegretari plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

Per l'Albania:

Per l'Algeria:

Per l'Argentina:

Per l'Australia:

Per l'Austria:

Per il Belgio:

Per il Brasile:

Per la Bulgaria:

Per il Burundi:

Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:

Per la Cambogia:

Per il Canada:

Per Ceylon:

Per il Ciad:

Per il Cile:

Per la Cina:

Per la Colombia:

Per il Congo (Brazzaville):

Per il Congo (Leopoldville):

Per Costa Rica:

Per Cuba:

Per la Cecoslovacchia:

Per il Danimarca:

Per la Repubblica dominicana:

Per l'Equador:

Per il Salvador:

Per l'Etiopia:

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Federazione di Malesia:

Per la Finlandia:
Per la Francia:
Per il Ghana:
Per la Grecia:
Per la Guinea:
Per la Santa Sede:
Per l'Honduras:
Per l'Ungheria:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran:
Per l'Irak:
Per l'Irlanda:
Per Israele:
Per l'Italia:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Per il Kuwait:
Per il Laos:
Per il Libano:
Per la Liberia:
Per la Libia:
Per il Liechtenstein:
Per il Lussemburgo:
Per Madagascar:
Per il Mali:
Per il Messico:
Per la Mongolia:
Per il Marocco:
Per i Paesi Bassi:
Per la Nuova Zelanda:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia:
Per il Pakistan:
Per Panama:
Per il Perù:
Per le Filippine:
Per la Polonia:
Per il Portogallo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica del Viet-nam:
Per la Romania:
Per il Ruanda:
Per San Marino:
Per l'Arabia Saudita:
Per la Sierra Leone:
Per l'Africa del Sud:
Per la Spagna:
Per la Svezia:
Per la Svizzera:
Per la Siria:
Per la Tailandia:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina:
Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:
Per la Repubblica araba unita:
Per il Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per gli Stati Uniti d'America:
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay:
Per il Venezuela:
Per la Iugoslavia:

PROTOCOLLO DI FIRMA FACOLTATIVO CONCERNENTE L'ACQUISTO DELLA NAZIONALITÀ

Gli Stati parti al presente protocollo ed alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, qui di seguito denominata «la Convenzione» che è stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963;

Esprimendo il loro desiderio di stabilire tra di loro norme relative all'acquisto della nazionalità da parte dei membri dell'ufficio consolare e dei loro familiari conviventi;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo I

Ai fini del presente protocollo; l'espressione «membri dell'Ufficio consolare» ha il significato attribuitogli al capoverso *g)* del paragrafo I dell'articolo primo della Convenzione, vale a dire che indica i «funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio».

Articolo II.

I membri dell'ufficio consolare che non hanno la nazionalità dello Stato di residenza ed i membri dei loro familiari conviventi non acquisiscono la nazionalità di detto Stato per il solo effetto della sua legislazione.

Articolo III.

Il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla convenzione nella misura seguente; fino al 31 ottobre 1963, al Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo IV.

Il presente protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo V.

Il presente protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno parte alla convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VI.

1. Il presente protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della convenzione o, se quest'ultima data è più distante, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica del protocollo di adesione a detto protocollo presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratifichi il presente protocollo o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, il protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo VII.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire parti alla convenzione:

a) le firme apposte al presente protocollo ed il deposito degli strumentii di ratifica o di adesione, conformemente con gli articoli III, VI e V;

b) la data alla quale il presente protocollo entrerà in vigore, conformemente con l'articolo VI.

Articolo VIII.

L'originale del presente protocollo, i cui testi in lingua cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copia autenticata a tutti gli Stati di cui all'articolo III.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

Per l'Albania:
Per l'Algeria:
Per l'Argentina:
Per l'Australia:
Per l'Austria:
Per il Belgio:
Per il Brasile:
Per la Bulgaria:
Per il Burundi:
Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:
Per la Cambogia:
Per il Canada:
Per Ceylon:
Per il Ciad:
Per il Cile:
Per la Cina:
Per la Colombia:
Per il Congo (Brazzaville):
Per il Congo (Leopoldville):
Per Costa Rica:
Per Cuba:
Per la Cecoslovacchia:

Per il Danimarca:
Per la Repubblica dominicana:
Per l'Equador:
Per il Salvador:
Per l'Etiopia:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Federazione di Malesia:
Per la Finlandia:
Per la Francia:
Per il Ghana:
Per la Grecia:
Per la Guinea:
Per la Santa Sede:
Per l'Honduras:
Per l'Ungheria:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran:
Per l'Irak:
Per l'Irlanda:
Per Israele:
Per l'Italia:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Per il Kuwait:
Per il Laos:
Per il Libano:
Per la Liberia:
Per la Libia:
Per il Liechtenstein:
Per il Lussemburgo:
Per Madagascar:
Per il Mali:
Per Messico:
Per la Mongolia:
Per il Marocco:
Per i Paesi Bassi:
Per la Nuova Zelanda:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia:
Per il Pakistan:
Per il Panama:
Per il Perù:
Per le Filippine:
Per la Polonia:
Per il Portogallo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica del Viet-nam:
Per la Romania:
Per il Ruanda:
Per San Marino:
Per l'Arabia Saudita:
Per Sierra Leone:
Per l'Africa del Sud:
Per la Spagna:
Per la Svezia:
Per la Svizzera:
Per la Siria:
Per la Tailandia:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina:
Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:
Per la Repubblica Araba Unita:
Per il Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per gli Stati Uniti d'America:
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay:
Per il Venezuela:
Per la Iugoslavia:

PROTOCOLLO DI FIRMA FACOLTATIVO SULLA COMPOSIZIONE OBBLIGATORIA DELLE CONTROVERSIE

Gli Stati parti al presente protocollo ed alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, qui di seguito denominata «la Convenzione» che è stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961;

Manifestando il loro desiderio di ricorrere, per quanto le riguarda, alla giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia per la soluzione di ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione della convenzione, a meno che le parti non siano addivenute, di comune accordo, entro un termine ragionevole, ad un'altra forma di composizione;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione della convenzione dipendono dalla competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia, e possono in tal senso essere sottoposte alla Corte mediante ricorso da ogni parte alla controversia che sia anche parte al presente protocollo.

Articolo II.

Le parti possono decidere di comune accordo, entro un termine di due mesi a decorrere dal momento in cui una parte abbia notificato all'altra che esiste a suo parere una controversia, di appellarsi non alla Corte internazionale di giustizia, ma ad un Tribunale arbitrale. Alla scadenza di detto termine, ognuna delle Parti potrà ricorrere alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo III.

1. Le parti possono altresì decidere di comune accordo, entro il medesimo periodo di due mesi, di avvalersi di una procedura di conciliazione prima di appellarsi alla Corte internazionale di giustizia.

2. La commissione di conciliazione dovrà formulare le sue raccomandazioni non oltre cinque mesi dopo la sua nomina. Se queste raccomandazioni non sono accettate dalle Parti alla controversia entro due mesi dalla loro enunciazione, ognuna delle Parti sarà libera di adire la Corte della controversia mediante ricorso.

Articolo IV.

Gli Stati parti alla Convenzione, al protocollo di firma facoltativo concernente l'acquisto della nazionalità ed al presente protocollo, possono in ogni tempo dichiarare di estendere le disposizioni del presente protocollo alle controversie risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del protocollo di firma facoltativo relativo all'acquisto della nazionalità. Dette dichiarazioni saranno notificate al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo V.

Il presente protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1963 al Ministero federale degli affari esteri della Repubblica d'Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Articolo VI.

Il presente protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VII.

Il presente protocollo rimarrà aperto all'adesione di tutti gli Stati che diverranno parti alla convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo VIII.

1. Il presente protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della convenzione o, se quest'ultima data è più distante, il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica del protocollo o di adesione a questo protocollo presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Per ogni Stato che ratifichi il presente protocollo o vi aderisca dopo la sua entrata in vigore conformemente con il paragrafo 1 del presente articolo, il protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di detto Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo IX.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire parti alla convenzione:

a) le firme apposte al presente protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica o di adesione, conformemente con gli articoli V, VI e VII;
b) le dichiarazioni effettuate conformemente con l'articolo IV del presente protocollo;
c) la data di cui il presente protocollo entrerà in vigore, conformemente con l'articolo VIII.

Articolo X.

L'originale del presente protocollo, i cui testi in lingua cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà pervenire copie autenticate a tutti gli Stati di cui all'articolo V.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.

Per l'Albania:
Per l'Algeria:
Per l'Argentina:
Per l'Australia:
Per l'Austria:
Per il Belgio:
Per il Brasile:
Per la Bulgaria:
Per il Burundi:
Per la Repubblica socialista sovietica di Bielorussia:
Per la Cambogia:
Per il Canada:
Per Ceylon:
Per il Ciad:
Per il Cile:
Per la Cina:
Per la Colombia:
Per il Congo (Brazzaville):
Per il Congo (Leopoldville):
Per Costa Rica:
Per Cuba:
Per la Cecoslovacchia:
Per il Danimarca:
Per la Repubblica dominicana:
Per l'Equador:
Per il Salvador:
Per l'Etiopia:
Per la Repubblica federale di Germania:
Per la Federazione della Malesia:
Per la Finlandia:
Per la Francia:
Per il Ghana:
Per la Grecia:
Per la Guinea:
Per la Santa Sede:
Per l'Honduras:
Per l'Ungheria:
Per l'India:
Per l'Indonesia:
Per l'Iran:
Per l'Irak:
Per l'Irlanda:
Per Israele:
Per l'Italia:
Per il Giappone:
Per la Giordania:
Per il Kuwait:
Per il Laos:
Per il Libano:
Per la Liberia:
Per la Libia:
Per il Liechtenstein:
Per il Lussemburgo:
Per Madagascar:
Per il Mali:
Per Messico:
Per la Mongolia:
Per il Marocco:
Per i Paesi Bassi:
Per la Nuova Zelanda:
Per la Nigeria:
Per la Norvegia:

Per il Pakistan:
Per il Panama:
Per il Perù:
Per le Filippine:
Per la Polonia:
Per il Portogallo:
Per la Repubblica di Corea:
Per la Repubblica del Viet-nam:
Per la Romania:
Per il Ruanda:
Per San Marino:
Per l'Arabia Saudita:
Per Sierra Leone:
Per l'Africa del Sud:
Per la Spagna:
Per la Svezia:
Per la Siria:
Per la Tailandia:
Per la Tunisia:
Per la Turchia:
Per la Repubblica socialista sovietica d'Ucraina:
Per l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche:
Per la Repubblica Araba Unita:
Per il Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per gli Stati Uniti d'America:
Per l'Alto Volta:
Per l'Uruguay:
Per il Venezuela:
Per la Iugoslavia:

87A3544

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(8651932) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.